



Città di Grosseto

Settore: POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA AMMINISTRATIVA

Ordinanza Dirigenziale n° 27 del 14/01/2013

Oggetto: **Revisione disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione veicolare, in deroga, all'interno delle aree Z.T.L. e A.P. della Città di Grosseto. - Revoca ordinanza dirigenziale n. 16 del 19/01/2010.**

Il Dirigente

PREMESSO CHE con ordinanza dirigenziale n. 12 del 14.01.2009 veniva regolamentata la circolazione all'interno dell'area ZTL - AP della città di Grosseto.

RICHIAMATA l'ordinanza dirigenziale n. 16 del 19.01.2010 ad oggetto "*Disciplina per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta all'interno della ZTL e AP del centro storico della città di Grosseto nonché delle relative sanzioni. Revoca ordinanza dirigenziale n. 146 del 29/04/2009*", con la quale è stata ridefinita la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione veicolare all'interno della Z.T.L.-A.P. urbana e la loro modalità di utilizzo in relazione alla categoria di utenti interessata.

VISTA la Deliberazione G.C. n. 11 del 08/01/2013, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto, al fine di semplificare i procedimenti e rispondere al meglio alle varie esigenze della cittadinanza e degli operatori economici, confermando tuttavia le priorità già adottate quali: sicurezza, qualità ambientale, tutela del patrimonio storico/artistico.

DATO ATTO della previsione di estendere la validità delle nuove autorizzazioni (e dei relativi contrassegni di sosta, ove previsti), rilasciate con decorrenza dalla data di efficacia della presente ordinanza, ad anni 5 (cinque), compreso quello del rilascio, con scadenza al 31 ottobre (per le categorie R-ZTL e G-ZTL), ed al 31 marzo (per tutte le altre categorie), indipendentemente dalla data di emissione, e che il relativo rinnovo, per un periodo corrispondente, potrà avvenire con la presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni e requisiti che avevano consentito il precedente rilascio.

CONSIDERATO che al fine di attuare puntualmente le indicazioni ed indirizzi operativi forniti dalla Giunta comunale, si rende necessario adottare un nuovo provvedimento che definisca le caratteristiche, le modalità ed i criteri di rilascio delle autorizzazioni in argomento relativamente alle varie categorie di utenti previsti.

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato.

VISTI gli articoli 5 - comma 3 - e 7 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

ORDINA

1.L'Ordinanza n.16 del 19.01.2010 e tutti gli atti e provvedimenti in contrasto con la presente sono abrogati con decorrenza dalla data di efficacia della presente ordinanza.

2.Sono individuate in base alle diverse esigenze, nell'allegato n.1, le categorie di utenti ai quali può essere rilasciata, a domanda, in relazione ai requisiti posseduti, apposita autorizzazione di durata pluriennale (5 anni dal rilascio, con scadenza al 31 ottobre per le categorie R-ZTL e G-ZTL ed al 31 marzo per tutte le altre) per la circolazione con veicoli a motore all'interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e/o dell'Area Pedonale (AP) della Città di Grosseto, in deroga ai limiti e divieti di accesso e transito stabiliti, per la generalità degli utenti, con l'Ordinanza n.12/2009 e s.m.i.. Tale autorizzazione, nel caso sia consentita anche la sosta, viene accompagnata da un contrassegno (diverso per le varie categorie), che dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo quando viene lasciato in sosta nella ZTL-AP. Le condizioni di rilascio e di utilizzo, i requisiti per poter ottenere l'autorizzazione, le caratteristiche dei veicoli sono riportate, per ogni categoria di utenti, nelle schede che costituiscono l'allegato n.1 al presente provvedimento.

3.In occasione del primo rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, il rilascio del contrassegno di sosta, ove previsto, è soggetto al versamento dell'importo stabilito a titolo rimborso spese stampati; lo stesso importo dovrà essere corrisposto in occasione del rilascio di un nuovo contrassegno (per smarrimento, furto, distruzione, perdita della caratteristiche originali, sostituzione od aggiunta veicolo, ecc.); tali importi potranno essere versati mediante c.c.p. n. 118588 intestato a Comune di Grosseto – Comando Polizia Municipale, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale Monte dei Paschi di Siena – Sede Grosseto. La domanda e la relativa autorizzazione sono soggette ad imposta di bollo ai sensi della vigente normativa in materia, da assolvere con l'applicazione della prevista marca.

4.Per esigenze di carattere temporaneo e limitato possono essere rilasciati, su richiesta verbale presso l'apposita postazione ubicata nella Via Gramsci (in prossimità dell'accesso alla zona regolamentata) ed a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite, "*permessi brevi di circolazione nella ZTL-AP*" di durata *oraria/giornaliera* ovvero *prolungata*, con le modalità e caratteristiche riportate nell'allegato n.2.

5.L'accesso alla ZTL-AP della Città di Grosseto è controllato da apposito sistema elettronico di rilevazione delle targhe in transito; al momento del rilascio dell'autorizzazione in argomento la targa del veicolo interessato viene inserita in un'apposita "*white list*", che consente al sistema di riconoscere il veicolo autorizzato evitando così la generazione automatica di un verbale di contestazione per violazione dell'art.7 Codice della Strada;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

ogni soggetto titolare di autorizzazione è pertanto tenuto a comunicare la sostituzione del veicolo autorizzato prima di effettuare accessi alla ZTL-AP.

6. Il titolare dell'autorizzazione alla circolazione nella ZTL-AP o, se persona diversa, il conducente del veicolo autorizzato, dovrà circolare all'interno della ZTL-AP adottando particolare attenzione e prudenza, assicurando in ogni caso il dovuto rispetto per gli "utenti deboli" della circolazione quali ciclisti e pedoni. Dovranno essere comunque sempre rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, le regole previste dal Codice della Strada ed i sensi di percorrenza stabiliti con l'apposita segnaletica stradale. L'amministrazione comunale ed il Comando Polizia Municipale, titolare del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni in argomento, non sono responsabili per fatti e situazioni riconducibili al comportamento dei titolari di autorizzazione o conducenti di loro riferimento.

7. Il titolare di autorizzazione è sempre responsabile per i danni, causati a beni pubblici o privati, connessi al transito e sosta dei veicoli autorizzati alla circolazione nelle aree regolamentate (ZTL-AP); in particolare i veicoli utilizzati per operazioni di carico/scarico di combustibili, oli o prodotti simili comunque imbrattanti, dovranno adottare particolari precauzioni per evitare lo sversamento sulla pavimentazione stradale; per tali operazioni il titolare dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa RC, da esibire al momento della richiesta ed in occasione dei successivi rinnovi della stessa, a garanzia di eventuali danni provocati dallo sversamento dei prodotti trasportati.

8. Quando per il titolare di autorizzazione vengono meno le condizioni che ne hanno consentito il rilascio, l'interessato dovrà provvedere entro 15 giorni alla restituzione dell'autorizzazione e del relativo contrassegno di sosta, ove previsto, al Comando Polizia Municipale. In caso di mancato rispetto della presente prescrizione potrà essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del D.Lvo 267/2000.

9. La circolazione, in via straordinaria, all'interno della zona regolamentata ZTL-AP di veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. ed inferiore a 10 t. dovrà avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni tecniche emanate dal Settore Tecnico Manutentivo e previa presentazione di "*dichiarazione di responsabilità*" redatta su apposito modulo .

10. La circolazione, in via straordinaria, all'interno della zona regolamentata ZTL-AP di veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 10 t. dovrà avvenire previo rilascio, da parte del competente Settore Tecnico Manutentivo, di specifico *nullaosta* e previa presentazione di "dichiarazione di responsabilità" redatta su apposito modulo .

11. Per accessi e circolazione all'interno della zona limitata (ZTL – AP) avvenuti senza la prevista autorizzazione (permanente, giornaliera o plurigiornaliera) in presenza di situazioni di particolare urgenza e/o necessità documentabili, l'interessato potrà presentare al Comando Polizia Municipale, **ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE AL TRANSITO** (via telefax al n. 0564 417271 – via e-mail all'indirizzo: piemme@comune.grosseto.it – all'apposito "sportello al pubblico" in orario di apertura – nella "cassetta postale" presente presso l'atrio del Comando), apposita istanza di

“giustificazione a posteriori” (su modulo predisposto).

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le domande per le autorizzazioni in argomento dovranno essere redatte sugli appositi moduli disponibili presso il Comando di Polizia Municipale (e sulle pagine WEB del Comune), compilandoli ove previsto ed applicando sugli stessi marca da bollo di importo vigente (attualmente € 14,62) in ottemperanza alle vigenti norme in materia; alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti previsti.
2. Ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive modifiche, sull'autorizzazione dovrà essere apposta una marca da bollo dell'importo vigente all'atto del rilascio (attualmente € 14,62). Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'accertamento della conformità dei veicoli alle norme vigenti sulla circolazione stradale ed a quelle sull'inquinamento atmosferico, nonché alle ulteriori disposizioni e limitazioni eventualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale .
3. Tutte le autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, senza obbligo di preventivo avviso ai titolari, per esigenze di carattere straordinario e contingenti, senza che i titolari possano vantare diritti sulla Pubblica Amministrazione.
4. L'Amministrazione Comunale di Grosseto rimane esente da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dell'autorizzazione.
5. I dati personali in possesso del Comando Polizia Municipale saranno gestiti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 76, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il personale del Corpo Polizia Municipale è incaricato di far osservare la presente Ordinanza, che viene trasmessa al Sig. Prefetto per quanto di interesse e di competenza delle Forze di Polizia statali.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

IL DIRIGENTE

Dr. Felice CARULLO